

TAR Veneto, Sezione I - Sentenza 26/06/2006 n. 1909
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

La non applicabilità dell'esclusione prevista dall'art. 75, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. nei casi di condanna con decreto penale appare ricavabile, innanzitutto, dal dato letterale della norma, che indica tra le ipotesi che determinano l'esclusione dalle procedure per l'affidamento dei pubblici appalti e l'impossibilità di stipulare i relativi contratti esclusivamente l'aver riportato "sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale", senza che si faccia menzione alcuna della peculiare fattispecie, disciplinata dagli articoli 459 e seguenti del c.p.p., del (procedimento per) decreto penale di condanna. Se il legislatore avesse voluto dare rilievo, ai fini dell'esclusione, anche al decreto penale di condanna, sarebbe stato agevole aggiungere, alla lett. c), le parole "oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile", o espressione analoga. Inoltre, sempre dal punto di vista letterale, appare significativo aggiungere che mentre l'ultima parte dell'art. 75, comma 1, fa salva l'applicabilità dell'art. 178 c.p., relativo alla riabilitazione dalle sentenze di condanna, e dell'art. 445, comma 2, c.p.p., sull'estinzione del reato nei casi di sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., nessun cenno viene fatto alla omologa disposizione dettata dall'art. 460, comma 5, c.p.p. sull'estinzione del reato in relazione ai procedimenti definiti con decreto penale di condanna. Anche per questa ragione, pertanto, si può plausibilmente sostenere che il decreto penale di condanna non rientra tra le pronunce dell'autorità giudiziaria in grado di precludere la partecipazione alla gara. Sotto un secondo aspetto, la condanna con decreto penale si differenzia in maniera significativa dalla condanna derivante da sentenza. E infatti: - al procedimento per decreto si può ricorrere soltanto qualora il pubblico ministero ritenga che si debba applicare unicamente una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva (si tratta, per lo più, di reati di scarsa rilevanza dal punto di vista dell'allarme sociale); - il decreto penale viene emesso in assenza di contraddittorio (al condannato spetta un contraddittorio "differito", se lo chiede, in sede di opposizione ex art. 461 c.p.p.); - ex art. 460, n. 5, c.p.p. il decreto penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (Cfr. per ulteriore conforto alla presente decisione: Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza 16 settembre 1997, n. 1750; TAR Abruzzo - Pescara, n. 405/1998; TAR Emilia Romagna - Bologna, n. 1550/2005, TAR Friuli Venezia Giulia, n. 170/2006).